

N. 00893/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02460/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2460 del 2014, proposto da:

Achille Bucciero, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bucciero, Giancarlo Alberti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Lecce, Via Imperatore Adriano, 58;

contro

Comune di Torre Santa Susanna, non costituito;

nei confronti di

Giovina Vita, non costituita;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 9 R.G.104 del 24 settembre 2014 emessa dal Sindaco del Comune di Torre Santa Susanna (Br), notificata in data 6 ottobre 2014, con la quale è stato ordinato al ricorrente "di provvedere, prima del periodo di fioritura e, comunque, entro e non oltre giorni 30 dalla notificazione, ad intervento di potatura e/o capitozzatura e/o diradamenti sull'albero di quercia posto nella sua proprietà, sita in Torre Santa Susanna alla via provinciale per Erchie, 87 (villa Cacudi),....";

- di ogni altro atto o provvedimento preparatorio, connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il Cons. Rosaria Trizzino e udito, nei preliminari, l'avv. G. Alberti per il ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. – Oggetto del presente ricorso è l'ordinanza n. 9 del 24 settembre 2014, emessa dal Sindaco del Comune di S. Susanna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, co 3, del d.lgs 267 del 2000, su sollecitazione dell'Asl Brindisi. Con tale provvedimento si ordinava al ricorrente di provvedere ad intervento di potatura e/o capitozzatura e/o diradamenti sull'albero di quercia posto nella sua proprietà, sita in Torre Santa Susanna alla via provinciale per Erchie, 87 (villa Cacudi), per evitare le allergie e i disturbi alla salute lamentati dalla signor Giovina Vita.

2. – Dalla documentazione in atti si evince quanto segue:

a) La sig.ra Vita Giovina, assumendo di essere invalida civile con grave deficit visivo, in data 16 maggio 2013 aveva richiesto al Sindaco di Torre Santa Susanna e al Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di intervenire per eliminare *l'inconveniente igienico sanitario causato dall'efflorescenza e dal polline sprigionato da un grosso albero di quercia ad alto fusto posto nel giardino confinante alla propria abitazione.*

b) A seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici della prevenzione in data 28 maggio 2013, il Dirigente Medico del Servizio igiene e sanità pubblica dell'Asl di Brindisi con nota 30 maggio 2013 n. 375, proponeva al Sindaco di Torre Santa Susanna di emanare nei confronti del proprietario dell'immobile (Villa Cacuti) ordine di ridurre la chioma della quercia sia in altezza che nella sua circonferenza ogni qualvolta a causa della eccessiva vegetazione si abbia la ricaduta dell'efflorescenza nelle aree confinanti.

c) Tale nota era trasmessa al ricorrente, proprietario del terreno su cui insiste l'albero invitandolo a dare tempestiva esecuzione alle prescrizioni Asl.

d) Il ricorrente con pec protocollata il 15 luglio 2013 informava l'Amministrazione di provvedere alla cura sistematica dell'albero 1 o 2 volte l'anno e che nel mese di giugno (in epoca successiva al sopralluogo dei tecnici della prevenzione) era stato effettuato l'ultimo intervento di potatura eliminando i rami tendenti a invadere la proprietà della vicina.

e) In data 10 dicembre 2013 la Polizia Municipale di Santa Susanna effettuava sopralluogo nella proprietà Bucciero riscontrando che l'albero in contestazione nel punto di maggiore estensione della chioma si protendeva sino a ca. mt. 2 dal muro di confine fra la proprietà del ricorrente e quella della controinteressata.

f) A seguito di ciò la Polizia Municipale richiedeva all'Asl se sussistessero ancora i presupposti per l'emanazione della richiesta ordinanza.

g) Con nota 24 gennaio 2014 l'Asl pur prendendo atto che la circonferenza della chioma della quercia rientra nei limiti del perimetro della proprietà Bucciero, tuttavia vista la maestosità

dell'albero e in particolare lo sviluppo in altezza della chioma riteneva *“tale stato dei luoghi avrebbe potuto continuare a provocare problemi alla famiglia Giovina soprattutto nel periodo di fioritura con rilascio del polline e dell'efflorescenza”* e rimetteva quindi alla competenza del Sindaco la decisione di adottare eventuali provvedimenti per *“la riduzione in altezza della chioma tale da evitare la ricaduta nella proprietà Giovina delle foglie, dell'efflorescenza e del polline”*.

h) Veniva quindi emessa l'ordinanza sindacale 25 febbraio 2014 n. 3, notificata ai sensi dell'articolo 140 cpc, oltre il termine prefissato a carico del destinatario.

i) In data 23 luglio 2014 i tecnici della Prevenzione dell'Asl di Brindisi accertavano che nessun intervento di potatura e/o capitozzatura e/o diradamento dell'albero di quercia era stato effettuato a seguito della notifica dell'ordinanza.

l) In data 24 settembre il Sindaco di Torre Santa Susanna emanava quindi l'ordinanza qui impugnata.

3. - Avverso tale provvedimento si muovono le seguenti censure:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000; difetto dei presupposti ed eccesso di potere.

- Eccesso di potere per insufficienza di istruttoria e di motivazione; difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

4. – Nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2015, sussistendone i presupposti, il ricorso veniva trattenuto in decisione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 cpa.

5. - Il ricorso è fondato.

Merita, infatti, accoglimento il primo assorbente motivo di censura con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 ed eccesso di potere.

Alla base del provvedimento non sono poste ragioni di pericolo per l'incolumità pubblica ovvero la necessità di proteggere l'igiene e la salute pubblica.

L'intervento dell'Amministrazione comunale deve ritenersi illegittimo con riguardo allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, in una controversia incorsa tra i soggetti privati, in un'ipotesi carente dei caratteri di urgenza, indifferibilità di intervento e dove non è stata provata la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità.

L'articolo 50, rubricato "Competenze del sindaco e del presidente della provincia", dispone testualmente al comma 5 che *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*.

Presupposto per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti è, pertanto, la ricorrenza di un oggettivo pericolo per l'incolumità pubblica, ossia la necessità di proteggere l'igiene e la salute pubblica, tale da rendere indispensabile l'intervento immediato ed indilazionabile

dell'Amministrazione, consistente nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.

Come sottolineato dalla costante giurisprudenza, per giustificare il ricorso a detto strumento ordinatorio, la legge prevede che devono sussistere gli ulteriori requisiti dell'urgenza (TAR Piemonte Torino n. 318/2012, TAR Toscana n. 2584/2009).

Pertanto l'ordinanza è illegittima nel caso in cui sia stata adottata, come nel caso all'esame del Collegio, senza dimostrare la ricorrenza effettiva di un pericolo per l'incolumità e non sussistano i requisiti dell'urgenza.

Di tutto ciò il gravato provvedimento avrebbe necessariamente dovuto dar conto, attraverso idonea motivazione ed espresso riferimento all'iter logico decidente da cui sarebbe stato possibile desumere la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

La vicenda impone, altresì, il richiamo al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale quando si tratti "di un caso di pericolo gravante esclusivamente su beni privati sottratti a qualsiasi forma di uso e transito pubblici, il vaglio di legittimità dell'esercizio del suddetto potere di ordinanza ex art. 54 cit. deve essere ancor più penetrante e severo, soprattutto al fine di impedire che il ricorso a tale invasivo strumento imperativo, sviando dalla funzione pubblica, si risolva in una inutile e indebita interferenza in liti tra privati" (TAR Campania-Napoli, sez. V, sentenza 19.04.2007 n° 4992).

Nella fattispecie, come risulta evidente dalla disamina documenti prodotti dal Comune di Torre S. Susanna, l'ordinanza contingibile ed urgente in contestazione è stata adottata non già per fronteggiare situazioni di emergenza, bensì per dirimere questioni attinenti a rapporti di vicinato tra proprietà limitrofe e senza fornire la dovuta dimostrazione della ricorrenza effettiva di un pericolo per il sotteso interesse pubblico (salute o igiene o sicurezza).

Invero, l'inconveniente igienico-sanitario lamentato dalla signora Vita Giovina (*invalida civile con grave ed importante deficit visivo cui l'efflorescenza e il polline sprigionato dal grosso albero di quercia arrecherebbe grave nocimento alla propria salute e a quella del proprio nucleo abitativo*) non risulta attestato da certificazioni medico-sanitarie; né risulta alcuna concreta giustificazione e dimostrazione del nesso causale tra i fenomeni naturali connessi al ciclo vitale della pianta e "l'inconveniente" lamentato dalla denunciante.

Tanto basta a ritenere l'illegittimità dell'impugnata ordinanza.

6.- Il ricorso va dunque accolto.

Tuttavia, in considerazione della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore

Ettore Manca, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)